COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

DETERMINAZIONE n. N. 10 / AREA GTERR del 14 MAR. 2024

Acc. 23/2024

OGGETTO: **Approvazione procedura e sanzione per fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, D.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.ii. a carico dei sigg. T.N. - T.D.- T.V. - T.M.**

La sottoscritta Arch. Donatella Marazzini in qualità di Responsabile Area Governo del Territorio;
Visto il Bilancio di previsione 2024-26, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 31/01/2024
Visto il PEG approvato con Delibera G.C. n. 26 del 14.02.2024
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 21.12.2023;
Ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

PREMESSO

Che i sigg. T.N. - T.D. - T.V. - T.M., generalizzati nella relativa istanza, con nota in data 07/11/2023 prot. 16030, hanno presentato richiesta di Permesso di costruire in Sanatoria, per difformità edilizie relative all'immobile sito in via Modena n. 17, catastalmente distinto al foglio 11 mappale 288, riconducibili alla casistica dell'art. 34, comma 2, del DPR 380/2001, quali opere non sanabili soggette a fiscalizzazione;

Dato atto che:
- per l'unità immobiliare sopra richiamata è stato rilasciato il seguente provvedimento: Licenza Edilizia n° 2720 del 12/03/1973;
- rilevato che l'edificio è stato realizzato con una volumetria maggiore rispetto al progetto autorizzato con il titolo di cui sopra e che detta volumetria non risultava ammissibile in base alle norme all'epoca vigenti;

Atteso che:
- la maggior superficie di detto immobile configura un ampliamento rientrante nella casistica degli interventi eseguiti abusivamente in parziale difformità del permesso di costruire ai sensi dell'art. 34 el D.P.R. 380/2001, per i quali deve essere disposta la rimozione/demolizione a cura e spese dei responsabili dell'abuso;
- in relazione a dette opere, il comma 2 del suddetto articolo, dispone che qualora la demolizione di dette opere "*non può avvenire sanza pregiudizio della parte eseguita in conformità*", come il caso in trattazione, si procede la cosiddetta "fiscalizzazione", consistente nell'applicazione di una sanzione, determinata a cura del Responsabile dell'Ufficio, con le modalità e criteri stabiliti dallo stesso comma;

Visto l'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 vigente, che così dispone:

"1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,

determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività."

Ritenuto pertanto di dovere precisare quanto segue:

- la cosiddetta "fiscalizzazione" dell'illecito, di cui al sopra citato comma 2. dell'art. 34 del DPR 380/2001, non equivale ad una sanatoria, non producendo in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall'art. 36 e 45 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., ma solo l'impossibilità, sul piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino, né equivale ad un condono edilizio;
- non si tratta di una regolarizzazione dell'illecito, bensì della presa d'atto da parte della Pubblica Amministrazione dell'impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dallo stesso derivate, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite. Ciò non equivale a conferire una "patente di liceità" a dette opere, né, soprattutto, ad autorizzarne il completamento, considerato che le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione della conservazione di quelle legittimamente realizzate;

Considerato che trattasi di abuso edilizio commesso negli anni settanta e che risulta ammissibile procedere con l'applicazione della sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito ai sensi dell'art. 22 della L. 392/1978 e ss.mm.ii., della parte dell'opera realizzata in difformità dalla Licenza Edilizia n° 882 del 17/04/1962 come da conteggi d'ufficio;

Considerato che la parte sanabile, invece, sarà oggetto di presentazione di futura pratica edilizia;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di dover provvedere con il presente atto, ad accertare l'importo di Euro **10.944,49** per la fiscalizzazione dell'illecito edilizio in oggetto relativo alle opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio nell'immobile esistente in via Modena 17, nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- Esercizio 2024 per Euro **10.944,49** al Titolo 3.2.2.1 classificazione completa E. 3.02.02.01.003 codice di bilancio riferimento procedura **n. 77020**;

dando atto che la previsione della riscossione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per Euro **10.944,49;**

Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis 1 comma D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere alla fiscalizzazione ai sensi dell'articolo 34 comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., in luogo della rimessa in pristino per le opere realizzate abusivamente, indicate nella tavola allegata come meglio descritte in premessa quale parte integrante della presente Determina;

N. 10 14 MAR. 2024

3. di determinare, sulla base dei calcoli quantificati dall'ufficio ai sensi dell'art. 34, comma 2, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii l'importo della sanzione per la presente fiscalizzazione in **€ 10.944,49** (diecimilanovecentoquarantaquattro/49);

4. di accertare la somma di Euro **10.944,49** relativa agli incassi per fiscalizzazione dell'illecito edilizio anno 2024, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile come segue:

   - Esercizio 2024 per Euro **10.944,49** al Titolo 3.2.2.1 classificazione completa E. 3.02.02.01.003 codice di bilancio riferimento procedura **n. 77020;**

5. di stabilire che l'importo di **€ 10.944,49** (diecimilanovecentoquarantaquattro/49) per la fiscalizzazione, ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/2001, dovrà essere corrisposto dai sigg. T.N.- T.D. - T.V. - T.M.con bonifico bancario sul conto corrente IBAN:

   IT 93 C 05034 32710 000000001719 intestato a Comune di Canegrate, del Banco BPM SPA - Agenzia di Canegrate - Piazza Matteotti, 39, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente determinazione, con successiva iscrizione a ruolo qualora non versati entro tale data.
   5) che tutti gli altri abusi saranno soggetti a presentazione di futura pratica edilizia;
   6) che verrà allegata alla presente determina elaborato grafico così identificato Tav. 01.

   Dando atto che la previsione della riscossione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per **Euro 10.944,49**

COMUNE DI CANEGRATE (MILANO)

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Donatella Marazzini)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CANEGRATE (MILANO)

IL RESPONSABILE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch.Donatella Marazzini)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CANEGRATE (MILANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione economica
(Fulvia Calienno)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 15 MAR. 2024 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Canegrate, Li 15 MAR. 2024

COMUNE DI CANEGRATE (MILANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)